

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 25374

Reg. Int. 9

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI R.U. CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014. CIG 7632510281. VERBALE SETTIMA SEDUTA.

L'anno duemiladiciannove, addì 11 del mese di febbraio, alle ore 14,25 - in Monza, Palazzo Municipale - Sala Riunioni del Servizio C.U.A. - in seduta pubblica.

Premesso:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2200 del 28/9/2018, è stata indetta la procedura aperta avente ad oggetto *"L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI R.U. CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014"* - CIG 7632510281. (Valore a base d'asta complessivo stimato relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i sette anni massimi - 5 più opzione condizione di 2 anni - di durata dell'appalto compresa eventuale proroga di 6 mesi è pari a euro 111.628.017, 43 I.V.A. esclusa ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 335.891,73 I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2468 dell'8/11/2018, sono

stati prorogati i termini relativi alla procedura in argomento, stabilendo il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte (punti IV.5 e VI.2 del Bando di gara) per il giorno 30/11/2018 h. 12,00;

- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 30/11/2018) sono pervenute n. 5 offerte, presentate da:

1) CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in Raggruppamento con SAGER s.r.l. e TECH s.r.l.; prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018;

2) ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. - in R.T.I. con AMSA S.p.A.; prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018;

3) TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l.; prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018;

4) DE VIZIA TRANSFER S.p.A.; prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018;

5) SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l.; prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018;

- che, con determinazione n. 2969 dell'11/12/2018 del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, è stato nominato il Seggio di gara formato da:

- Dott.ssa Laura Maria Brambilla, Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Seggio di gara;

- Avv. Maria Assunta Banza, Alta Professionalità dell'Avvocatura del Comune di Monza, in qualità di testimone;

- Dott.ssa Antonella Sabatini, Posizione Organizzativa del Servizio C.U.A., Gare e Contratti del Comune di Monza, in qualità di testimone e con funzioni di Segretaria verbalizzante;
- che, in data 13/12/2018 (verbale prot. n. 222971), si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa del Raggruppamento Costituito - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. / SAGER s.r.l./ TECH s.r.l. e all'ammissione con riserva;
- che, in data 19/12/2018 (verbale prot. n. 226874), si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa del R.T. I. ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. / AMSA S.p.A. prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018, TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018 e di DE VIZIA TRANSFER S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 e all'ammissione con riserva;
- che, in data 20/12/2018 (verbale prot. 228457), si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa dell'impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018 e all'ammissione con riserva;
- che, in data 11/1/2019 (verbale prot. n. 5896), si è tenuta la seduta riservata in cui si è proceduto alla rilettura della documentazione amministrativa e alla disamina della stessa e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal raggruppamento già costituito - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. / SAGER s.r.l. / TECH s.r.l. prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 e dal R.T. I. ACSM AGAM

AMBIENTE s.r.l. / AMSA S.p.A. prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018;

- che, in data 16/1/2019 (verbale prot. n. 9129), si è tenuta la seduta riservata in cui si è proceduto alla rilettura della documentazione amministrativa e alla disamina della stessa e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 da TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018, da DE VIZIA TRANSFER S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 e da SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018;

- che, in data 8/2/2019 (verbale prot. n. 24789), si è tenuta la seduta riservata convocata dal Presidente del Seggio di gara al fine di effettuare una preparazione della seduta pubblica fissata per la data odierna, in cui si è proceduto ad una riesame delle richieste di soccorso istruttorio e alla rilettura della documentazione amministrativa.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza assume la Presidenza, dando inizio alle operazioni di gara, alla presenza dei testimoni noti ed idonei Avv. Maria Assunta Banza e Dott.ssa Antonella Sabatini.

Sono presenti altresì:

- Sig.ra Daria Dovesi con delega dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C.;
- Sig. Mirko Ceciliato della De Vizia Transfer S.p.A.;
- Alberto Gallori della Acsm Agam Ambiente.

Nella seduta pubblica in data odierna il Seggio di gara procede all'apertura dei plichi relativi alla procedura di soccorso istruttorio tutti pervenuti entro il termine assegnato nelle note di esercizio del soccorso istruttorio, dando atto dell'integrità degli stessi:

- 1) prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in R.T.I. con SAGER s.r.l. e TECH s.r.l. - Plico prot. n. 25528 dell'11/2/2019;
- 2) prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018 - ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. - in R.T.I. con AMSA S.p.A. - Plico prot. n. 24756 dell'8/2/2019;
- 3) prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018 - TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. - Plico prot. n. 20890 del 4/2/2019;
- 4) prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 - DE VIZIA TRANSFER S.p.A. - Plico prot. n. 25702 dell'11/2/2019;
- 5) prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018 - SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l. - Plico prot. n. 25669 dell'11/2/2019.

Si da atto della corrispondenza dei documenti prodotti alle relative richieste della stazione appaltante.

Si precisa, inoltre, che nella seduta riservata dell'8/2/2019 (verbale prot. n. 24789) è emerso che alcuni subappaltatori, avendo utilizzato il modello DGUE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in G.U. Serie Generale n. 170 del 22/7/2016) messo a disposizione dalla stazione appaltante e, allo stato attuale, non aggiornato al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (correttivo al D. Lgs. n. 50/2016) che all'art. 80, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 ha introdotto le lettere f-bis e f-ter, non hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, c. 5, lettere f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:

- 1) Prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - Il Raggruppamento CNS Consorzio Nazionale Servizi / SAGER s.r.l.- / TECH s.r.l. ha indicato

l'eventuale seguente terna di subappaltatori:

- 1) Consorzio Formula Ambiente Soc. Cooperativa Sociale;
- 2) Cosp TECNO SERVICE Soc. Cooperativa;
- 3) IMPREGICO S.r.l.;

I suddetti subappaltatori hanno presentato in sede di gara il modello DGUE (con allegato C.D.) ed il modulo 2 a; nel modulo 2 a è presente la dichiarazione di accettare tutte le dichiarazioni integrative del punto 15.3 del Disciplinare di gara tra le quali compaiono quelle relative all'art. 80, c. 5, lettere f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la dichiarazione risulta completa.

2) prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018 - il R.T.I. ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. / AMSA S.p.A. ha indicato i seguenti eventuali subappaltatori:

- 1) SOLCO BRESCIA - Consorzio di cooperative sociali S.C.S. che ha indicato come consorziata esecutrice 1) IL NUCLEO Soc. Coop. Onlus e 2) SEECOOP;
- 3) Airone Servizi S.r.l.;
- 4) Ecosviluppo Soc. Coop. Onlus;
- 5) Angioletto Borri;
- 6) FE.MA S.r.l..

Gli stessi hanno prodotto il Modello DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante dal cui testo è emersa la mancanza delle dichiarazioni relative all'art. 80, c. 5, lettere f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016, che devono, pertanto, essere indicate.

3) Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. prot. offerta n. 214753 del

30/11/2018 e 4) De Vizia Transfer S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 non hanno presentato la richiesta di eventuale subappalto.

5) Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018 ha presentato la richiesta di eventuale subappalto mediante la produzione dei modelli DGUE formato Europeo, nei quali sono contenute le dichiarazioni relative *“agli altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato Membro dell'amministrazione aggiudicatrice”* e, per alcuni subappaltatori, anche le autocertificazioni integrative contenenti le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. f-bis e f-ter, del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che le dichiarazioni risultano complete.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il R.T.I. ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. / AMSA S.p.A. - prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018:

- visto che il Modello DGUE messo a disposizione dal Comune di Monza è quello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in G.U. Serie Generale n. 170 del 22/7/2016 e, allo stato attuale, non risulta aggiornato al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (correttivo al D. Lgs. n. 50/2016) che ha introdotto *ex novo* nell'art. 80, c. 5 le lettere f-bis e f-ter;
- rilevato che la disciplina di gara non contiene la precisazione che il modello DGUE reso dai subappaltatori debba contenere le dichiarazioni relative all'art. 80, c. 5, lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016;
- considerato che la fattispecie in esame concerne una carenza di dichiarazione connessa ad una incertezza presente nella disciplina di gara;

- preso atto della Deliberazione A.N.A.C. n. 946/2017 in virtù della quale *“il fatto che la stazione appaltante non abbia immediatamente rilevato l'irregolarità formale (sanabile) quindi, non impedisce affatto di riattivare il soccorso istruttorio per la produzione di dichiarazioni al fine di completare il processo di emendamento delle irregolarità formali”*;

- dato atto che, nel caso in esame, non viene effettuata una rimessione in termini, ma una nuova procedura di soccorso istruttorio; viene invitato a produrre le dichiarazioni dei subappaltatori relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. f-bis e f-ter, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si da atto che verrà predisposta e trasmessa la relativa nota di richiesta al raggruppamento.

Alle ore 14,40 giunge, per partecipare alla presente seduta pubblica, il Sig. Simone Di Carlo della Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., al quale viene riferito quanto fin d'ora emerso nella seduta pubblica in data odierna.

Rispetto allo scioglimento delle riserve, si precisa che le determinazioni conseguenti verranno comunicate in una seduta pubblica, sulla base delle decisioni finali che saranno adottate dal R.U.P. .

Alle ore 14,40 il Sig. Mirko Ceciliato della De Vizia Transfer S.p.A. abbandona la seduta pubblica.

Alle ore 14,45 il Sig. Alberto Gallori della Acsm Agam Ambiente abbandona la seduta pubblica.

Il Seggio di gara sigla la documentazione relativa al soccorso istruttorio aperta nella seduta pubblica in data odierna.

La data, il luogo e l'ora della prossima seduta pubblica verranno comunicate a tutti i concorrenti via pec e pubblicate sul sito internet del Comune di Monza.

Si dà atto che tutta la documentazione di gara verrà custodita in un locale chiuso a chiave sito presso il Servizio C.U.A. in un apposito armadio chiuso a chiave e rafforzato da una chiusura a catena con lucchetto, adottando ogni misura necessaria a garantirne l'integrità.

La seduta pubblica termina alle ore 15,05; nella medesima ora iniziano i lavori in seduta riservata.

In merito a quanto verbalizzato dalla Sig.ra Daniela Folli delegata dalla Acsm Agam Ambiente S.r.l. nella seduta pubblica del 19/12/2018 (verbale prot. n. 226874), relativamente alla mancata dichiarazione delle penali da parte delle società TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l. - prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018 - e De Vizia Transfer S.p.A. - prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 -, si dà atto che, i controlli presso il casellario A.N.A.C. sono stati espletati nei confronti di tutti i concorrenti in data 13/12/2018, 19/12/2018, 20/12/2018, 16/1/2019 e, con riferimento alle consorziate esecutrici dichiarate dal CNS, in data 16/1/2019 (ciò in applicazione di quanto deciso dal T.A.R. Salerno n. 2/2019 e, in considerazione della circostanza che i nominativi delle consorziate esecutrici sono stati conosciuti dalla stazione appaltante in fase di apertura della documentazione amministrativa e non in una fase precedente).

Dal casellario A.N.A.C., alla data delle richiamate visure, non risultano annotazioni in materia di penali a carico di TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l. prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018 e De Vizia Transfer S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018, le quali, in ogni caso, in sede di gara hanno dichiarato di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. c del D. Lgs. n. 50/2016. Inoltre, si segnala che dai certificati di regolare esecuzione di servizio prodotti per il requisito di cui al punto 7.3 a) del Disciplinare di gara non risultano contestazioni / penali / escussione cauzione. Visti gli esiti delle verifiche del Casellario e la documentazione prodotta, si da atto che ulteriori controlli verranno effettuati in fase di aggiudicazione definitiva in relazione al posizionamento in graduatoria.

Si procede all'esame delle riserve e della documentazione prodotta a seguito del soccorso istruttorio.

1) TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. - prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018.

In primis si da atto che si è proceduto alla verifica della validità della firma digitale contenuta nella garanzia fidejussoria n. 1345309 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. e presentata dal concorrente per la partecipazione alla presente procedura. Dalla verifica è risultata la validità della stessa.

Il concorrente, pur avendo sottoscritto e allegato in sede di gara l'impegno di cui al punto 15.3.1 punto 5 del Disciplinare (ovvero "*di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi*"), in ragione di quanto stabilito dalla disciplina di gara al

punto 15 lettera F e nell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, è stato ammesso al soccorso istruttorio al fine di produrre l'Allegato 1 al CSA "dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi".

Si dà atto che la TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. - prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018 - ha prodotto l'Allegato 1 al CSA debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

Rispetto all'Allegato 1 DUVRI, si precisa che la *lex specialis* non ha previsto l'obbligo di allegarlo in sede di gara (trattandosi di documento da produrre a cura dell'aggiudicatario in fase contrattuale), pertanto lo stesso non è stato oggetto di richiesta in fase di soccorso istruttorio.

In merito alla ulteriore riserva apposta con verbale prot. 226874 del 19/12/2018, si evidenzia quanto segue.

Il Disciplinare di gara, al punto 7.3 lettera a), ha prescritto quale requisito di capacità tecnica: *"a)l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2015, 2016 e 2017, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta dei rifiuti, il trasporto e lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana) di cui al precedente articolo 3. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente di tipo pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2016 non inferiore a 100.000 abitanti residenti con almeno un comune di 50.000 o più abitanti residenti"*.

Il concorrente ha dichiarato di avere gestito nel triennio 2015, 2016 e

2017 più appalti di servizi analoghi che, sommati, determinano un bacino di utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2016 non inferiore a 100.000 abitanti.

Ha dichiarato, inoltre, il possesso del c.d. *“contratto di punta”* ovvero di aver gestito un servizio analogo con un comune di 50.000 o più abitanti residenti al 31/12/2016 (dichiara Comune di Guidonia Montecelio (RM) - Servizi di raccolta porta a porta, servizi di spazzamento e nettezza urbana, gestione centri di raccolta comunale - dall'1/6/2015 al 30/5/2020 - euro 43.742.784,45 - bacino di utenza: 89.141).

Sul punto il concorrente è stato ammesso con riserva, al fine di consentire l'espletamento di una istruttoria interna e considerare se l'interpretazione da dare al requisito in argomento sia quella di avere al 31/12/2016 un bacino di utenza o popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti inteso come un unico bacino di utenza / popolazione residente, oppure se il requisito debba essere ritenuto soddisfatto dalla somma della popolazione residente/bacino di utenza riferita a uno o più appalti di servizi.

Vi è da rilevare che il testo della prescrizione non consente un'interpretazione letterale univoca, in quanto il riferimento ad *“almeno uno o più appalti aventi un bacino di utenza ..”* e ad *“un bacino d'utenza o una popolazione residente complessivi ..”* sembrerebbe escludere il vincolo del possesso del requisito tecnico riferito ad un unico contratto avente un solo bacino di utenza o popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti.

Diversamente interpretando, essendo già richiesto il requisito di un contratto con almeno un comune di 50.000 o più abitanti residenti, si configurerebbe la contestuale richiesta di due contratti di punta.

Viene in tale contesto preso in considerazione l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, in caso di equivocità di una clausola di gara, deve essere preferita l'interpretazione che eviti illegittime restrizioni alla partecipazione

Secondo il suddetto orientamento, in tema di esegesi del bando di gara, nei casi di oggettiva incertezza del contenuto delle clausole, va preferita l'interpretazione che agevoli la più ampia partecipazione alla procedura, in nome del principio del *favor participationis* e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Alla luce delle motivazioni sopra evidenziate, si propone l'ammissione della TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. - prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018.

2) ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. - in R.T.I. con AMSA S.p.A. - prot. Offerta n. 214694 del 30/11/2018.

Il raggruppamento ha prodotto:

- il Codice Etico riferito all'oggetto del presente appalto e debitamente sottoscritto dalla Capogruppo e dalla mandante;
- l'integrazione al PASSOE relativo alle consorziate Nucleo e SEEcoop indicate dal subappaltatore SOLCO BRESCIA - Consorzio di cooperative sociali S.C.S.;
- le dichiarazioni relative all'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 rese e sottoscritte dai subappaltatori Il

Nucleo soc. coop. Sociale onlus, SEECOOP impresa sociale SCS onlus, Angioletto Borri, Airone Servizi S.r.l., Ecosviluppo Soc. Coop. Onlus e FE.MA S.r.l.

Rispetto alla qualificazione dei subappaltatori indicati dal Raggruppamento, acquisito il riscontro del R.U.P., si rileva quanto segue.

1) SOLCO BRESCIA - Consorzio di cooperative sociali S.C.S., ha indicato come consorziata esecutrice il NUCLEO Soc. Coop. Onlus per il subappalto dell'attività di diserbo nella misura del 2%; il concorrente per la medesima attività e percentuale ha indicato, altresì, le imprese Angioletto Borri e FE.MA S.r.l..

Presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è stato verificato che il Nucleo Soc. Coop. Onlus risulta iscritto nelle seguenti classi e categorie: 1 o D; 2-bis; 4F, 5F, 8F; mentre le imprese Angioletto Borri e FE.MA S.r.l. non possiedono alcuna iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Sul punto si rileva che nell'ambito della terna indicata, il Nucleo soc. coop. Onlus risulta possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali come sopra precisata e, pertanto, trova applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale il possesso dei requisiti da parte di uno dei soggetti nell'ambito della terna, rende legittima l'ammissione; anche l'A.N.A.C. nella Delibera n. 487/2017 fa propria l'interpretazione comunitariamente orientata, fornita dal Consiglio di Stato con parere n. 2286 del 3/11/2016 reso sullo schema delle Linee Guida n. 6.

Inoltre, rispetto alle imprese Angioletto Borri e FE.MA S.r.l., tenuto conto della percentuale di subappalto indicata, in assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e specifiche categorie e classi in capo ai subappaltatori e non potendo, al momento, conoscere le modalità di esecuzione del subappalto ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, si ritiene possa non essere considerato vincolante, ai fini della partecipazione del concorrente, il possesso di tale requisito per le attività oggetto di subappalto.

- SEECOOP - subappalto per l'attività di distribuzione sacchi / contenitori, 4% : non occorre alcuna qualificazione.

- Airone Servizi S.r.l. - subappalto dell'attività di distribuzione sacchi/contenitori: non occorre alcuna qualificazione.

- Ecosviluppo Soc. Coop. Onlus - subappalto dell'attività di distribuzione sacchi/contenitori: non occorre alcuna qualificazione.

Alla luce delle risultanze verbalizzate nella presente seduta pubblica, il concorrente rimane ammesso con riserva in ragione del completamento della procedura di soccorso istruttorio in merito alle dichiarazioni dei subappaltatori sulle condizioni dell'art. 80, c. 5, lettere f-bis e f-ter, del D. Lgs. n. 50/2016.

3) DE VIZIA TRANSFER S.p.A. - prot. Offerta n. 214817 del 30/11/2018.

Provvedimenti dichiarati dal **OMISSIS** e dal

OMISSIS

In merito alla condanna del Tribunale di **OMISSIS** del

l'impresa ha documentato che la condanna concerne un reato contravvenzionale, punito con la sola ammenda di lieve entità e risalente nel tempo; pertanto lo stesso presenta un lieve grado di offensività tanto da non poterlo configurare come violazione grave tale da incidere negativamente sull'affidabilità dell'impresa. Inoltre, il concorrente ha provato documentalmente che, rispetto a tale pronuncia, in data 28/12/2018, è stata concessa la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di *OMISSIS*

Rispetto alla Sentenza n. *OMISSIS* il concorrente ha documentato che il Tribunale ha disposto (in data 29/11/2016) il non luogo a procedere essendo il reato estinto per intervenuta oblazione.

In relazione alla Sentenza n. *OMISSIS*, la società ha documentato che la pronuncia del Tribunale è divisa in due capi: A)

OMISSIS B) *OMISSIS*

a
il giudice ha ammesso l'imputato all'oblazione per il reato di cui al capo A) e per il reato di cui al capo B) vi è stata l'applicazione di una pena contenuta nel minimo in considerazione della circostanza che tutte le violazioni accertate sono state rimosse. Pertanto, in relazione alla suddetta fattispecie, tenuto conto che il reato cui al capo A risulta estinto per oblazione e che la fattispecie di cui al capo B risulta di modesto rilievo stante la tenuità della pena applicata e, pertanto, non connotata da elementi di gravità, si propone di ritenere insussistente la condizione ostativa di cui all'art.

80, c. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando che l'esistenza di un procedimento penale pendente non è motivo di esclusione, si è ritenuto opportuno acquisirne la relativa documentazione, per ogni eventuale valutazione in merito alla sussistenza di situazioni rilevanti ex art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016

Procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale ~~OMISSIS~~ all'esito di approfondito esame della documentazione ricevuta, si è rilevato che l'imputazione a carico del ~~OMISSIS~~ e dell' ~~OMISSIS~~ (e di ~~OMISSIS~~ concerne la violazione del reato di cui agli artt. ~~OMISSIS~~ nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio di igiene urbana stipulato nel ~~OMISSIS~~ e conclusosi nel ~~OMISSIS~~

Si evidenzia che tale tipologia di reato non è prevista, quale motivo di esclusione, sia nella clausola risolutiva espressa adottata nel Capitolato relativo al presente appalto, sia nelle linee guida A.N.A.C. n. 6 ("Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017") che nel Punto II - Ambito Oggettivo, punto 2.2., ultimo capoverso espressamente prevedono la condanna non definitiva. Nel caso in esame non vi è ancora alcuna condanna.

In considerazione della circostanza che il giudizio è tuttora pendente, non si è addivenuti alla sentenza di primo grado e non vi è stata alcuna risoluzione contrattuale da parte dell'amministrazione appaltante, si

ritiene che tale procedimento non possa, allo stato attuale incidere negativamente, sull'affidabilità dell'impresa.

Con riferimento al decreto di *OMISSIS* io emesso dal *OMISSIS* di *OMISSIS* il concorrente ha prodotto copia del provvedimento documentandone la pendenza e la circostanza che lo stesso è relativo a violazione di natura contravvenzionale, e, pertanto, si ritiene che non incida sull'affidabilità professionale dell'impresa.

Alla luce della motivazioni sopra evidenziate, si propone l'ammissione della DE VIZIA TRANSFER S.p.A. - prot. Offerta n. 214817 del 30/11/2018.

4) SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l. - prot. Offerta n. 214823 del 30/11/2018.

In primis si da atto che si è proceduto alla verifica della validità della firma digitale di cui alla garanzia fidejussoria n. PC2PJOMW emessa da Zurich e presentata dal concorrente per la partecipazione alla presente procedura. Dalla verifica è risultata la validità della stessa.

Il concorrente ha prodotto la documentazione e le dichiarazioni richieste in fase di soccorso istruttorio, si procede all'esame dei motivi di riserva.

Dal controllo della dichiarazione sostitutiva pervenuta in sede di procedura di soccorso istruttorio, risulta la sottoscrizione da parte del Consigliere Delegato Domenico Inga, il quale, da un confronto con la precedente documentazione prodotta, non figura fra i soggetti indicati di cui all'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Ci si riserva, pertanto, di verificare la legittimazione del richiamato soggetto.

Si da atto che il subappaltatore ha prodotto la fotocopia leggibile della Carta di Identità di Giorgio Cantoni membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza della Idealservice Soc. Coop. (eventuale subappaltatore) al fine del controllo sulla validità dello stesso.

1) Con riferimento alla **OP15515** dichiarata in sede di gara ed emessa nei confronti del **OP15515** dell'impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. - prot. Offerta n. 214823 del 30/11/2018 - (Tribunale del 24/12/1997), si evidenzia che trattasi di una **OP15515** risalente nel tempo e comminata per una fattispecie estranea al tipo di attività che il soggetto sarebbe chiamato a svolgere se affidatario dell'appalto oggetto di gara; pertanto, non si rinvergono elementi di gravità idonei a incidere negativamente sull'affidabilità imprenditoriale dell'operatore economico.

2) Con riferimento alle dichiarazioni del **OP15515** del subappaltatore società Idealservice Soc. Coop, si da atto che sono state prodotte le copie dei **OP15515** n. **OP15515** del 9/2/2015; **OP15515** n. **OP15515** del 6/4/2017; **OP15515** n. **OP15515** del 9/6/2016; **OP15515** n. **OP15515** e dei relativi atti di opposizione.

In particolare, il processo penale n. **OP15515** risulta pendente e emerge dalla dichiarazione del concorrente, che all'udienza del 31/1/2019 è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

I processi penali n. **OP15515** e n. **OP15515** risultano pendenti.

In relazione al **OP15515** e di **OP15515** /2005, si evidenzia

che lo stesso non possa incidere sulla moralità professionale dell'impresa in ragione del decorso del tempo, della natura contravvenzionale della fattispecie e della esiguità della pena comminata (euro 1.000,00).

Le penali dichiarate e comminate da *Onassis* per la quasi totalità riguardano disservizi minimi ed episodici e l'entità delle stesse è di importo irrisorio non rilevando in punto di affidabilità dell'operatore economico.

L'ulteriore penale relativa al ritardo nella trasmissione di un documento "operativo" (tabella riepilogativa delle attività periodiche), importo interamente corrisposto mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti, concerne una circostanza che non viene considerata sufficiente a ritenere inaffidabile il subappaltatore trattandosi anche di un episodio sporadico.

Rispetto alle penali dichiarate e comminate dal Comune *Onassis* corrispettivi relativi alle annualità *Onassis* per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l'impresa ha dichiarato la non definitività delle stesse in quanto contestate con Giudizio ancora pendente.

Nel caso di specie, non appare desumibile a carico della Idealservice soc. cooperativa un quadro tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

In ogni caso, emerge come l'operatore economico abbia adottato, anteriormente al termine fissato per la presentazione delle offerte, misure di self cleaning finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni, quali nel 2008 il Modello Organizzativo di Gestione e

Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (ivi compresa l'istituzione di un Organismo autonomo di Vigilanza), l'asseverazione del proprio modello di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi dell'art. 51, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e, nell'ambito del sistema di gestione integrato "Qualità, Sicurezza e Ambiente", l'utilizzo di sistemi di audit interni e controlli sul campo, nonché di gestione di eventuali non conformità rilevate. Misure che si ritengono idonee a prevenire l'eventuale perpetrarsi di ulteriori illeciti e che vengono considerate positivamente ai fini del giudizio di affidabilità.

Sulla base delle motivazioni sopra evidenziate, si ritiene che quanto dichiarato ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c, del D. Lgs. n. 50/2016 non sia tale da incidere negativamente sulla moralità professionale dell'impresa.

3) Rispetto alla qualificazione dei subappaltatori indicati dal concorrente, acquisito il riscontro del R.U.P. , si rileva quanto segue.

1) **Idealservice Soc. Coop:** subappalto del servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto; servizi di sgombero neve; servizi di rimozione di graffiti; spazzamento strade; entro il limite massimo del 18% dell'importo contrattuale.

L'impresa risulta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: 1 o A - 2-bis, 2 A, 3 D, 4A, 5 B, 6 A C, 6B C, 6C C, 8 B.

2) **Selpower S.r.l.:** subappalto del servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto; servizi di sgombero neve; servizi di rimozione di graffiti; spazzamento strade; entro il limite massimo del 18% dell'importo contrattuale.

L'impresa risulta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: 1 o A , 4 C, 5 C, 8 C.

3) **Ditta Colombo Biagio**: subappalto del servizio di rimozione eccezionale di rifiuti contenenti amianto; servizi di sgombero neve; servizi di rimozione di graffiti; spazzamento strade; entro il limite massimo del 18% dell'importo contrattuale;

L'impresa risulta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: 1 o A , 10 A D, 4 C, 5 D, 8 C.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in capo ai subappaltatori, si da atto che gli operatori economici di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono qualificati per classi superiori rispetto a quelle richieste dalla *lex specialis* per l'operatore economico concorrente.

4) **Novares S.p.A.**: subappalto del servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita; servizio di supporto alla definizione e bollettazione della Tariffa corrispettivo con gestione delle banche dati, emissione bolletta, ecc. ; inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

5) **PC Planet Service S.r.l.**: subappalto del servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola

utenza servita; servizio di supporto alla definizione e bollettazione della Tariffa corrispettivo con gestione delle banche dati, emissione bolletta, ecc. ; inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

6) **Studi e Servizi alle imprese S.r.l.:** subappalto del servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita; servizio di supporto alla definizione e bollettazione della Tariffa corrispettivo con gestione delle banche dati, emissione bolletta, ecc.; inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e specifiche categorie e classi in capo ai subappaltatori, si da atto che per le attività di cui ai precedenti punti 4 - 5 - 6 non risulta necessaria l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Rispetto ai subappaltatori indicati in sede di gara **Peraro Filippo, Cooperativa Sociale Oikos Onlus e FEMA S.r.l.**, in fase di soccorso istruttorio, è stato precisato quanto segue.

- Alla società **Peraro Filippo** sarà eventualmente subappaltato parte del servizio opzionale di pulizia caditoie, delle bocche di lupo e dei sottopassi pedonali; interventi di disotturazione e spurgo delle caditoie stradali per una percentuale pari a circa 3% dell'importo contrattuale.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e specifiche categorie e classi in capo ai subappaltatori, si da atto che

l'impresa risulta iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti classi e categorie: 1 o F, 4 E, 5 F, 8 F, compatibili con la prestazione oggetto del subappalto.

- Alla società cooperativa sociale Oikos Onlus sarà eventualmente subappaltata parte della gestione della piattaforma ecologica comunale e, limitatamente al servizio guardiania, per una percentuale pari a circa il 4% dell'importo contrattuale.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e specifiche categorie e classi in capo ai subappaltatori, si da atto che l'impresa risulta iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti classi e categorie: 1 o C ; 2-bis, 4 F, compatibili con la prestazione oggetto del subappalto.

- Alla società FE.MA. S.r.l. saranno eventualmente subappaltati parte dei servizi opzionali di derattizzazione e disinfezione; diserbo: interventi di disinfestazione e deblatizzazione; dezanzarizzazione e tutti i servizi di cui al paragrafo ulteriori specifiche di alcuni servizi opzionali dell'allegato 1 al DTP per una percentuale pari a circa il 3% dell'importo contrattuale.

L'impresa FE.MA S.r.l. non possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Tenuto conto della percentuale di subappalto indicata, in assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e specifiche categorie e classi in capo ai subappaltatori e non potendo, al momento, conoscere le

modalità di esecuzione del subappalto ai sensi del Disciplinare Tecnico Prestazionale, si ritiene possa non essere considerato vincolante, ai fini della partecipazione del concorrente, il possesso di tale requisito per le attività oggetto di subappalto.

Il concorrente rimane ammesso con riserva in relazione all'esigenza di completare la disamina della posizione dello stesso rispetto al possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e agli ulteriori accertamenti in merito ai nuovi soggetti risultanti dalla nota prot. 10357/2019 viene rinviato ad una successiva seduta riservata.

Si dà atto che tutta la documentazione di gara verrà custodita in un locale chiuso a chiave sito presso il Servizio C.U.A. in un apposito armadio chiuso a chiave e rafforzato da una chiusura a catena con lucchetto, adottando ogni misura necessaria a garantirne l'integrità.

I lavori in seduta riservata terminano alle 18,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I testimoni